

## Lettera Aperta ai Distributori di Macchine Importate da Paesi Extracomunitari

Come è noto, le Direttive Europee del nuovo approccio che prevedono la marcatura **CE** per la libera circolazione delle macchine e delle apparecchiature nell'ambito dell'Unione Europea, impongono obblighi e responsabilità ben precisi non solo ai Costruttori Europei, ma anche ai Distributori che immettono nel mercato Europeo macchine importate dai paesi non appartenenti all'Unione Europea e che, in questo caso, sono tenuti a far fronte in prima persona a tutti gli adempimenti previsti.

In particolare, è necessario verificare che il Costruttore abbia rispettato tutti i requisiti di sicurezza previsti dall'Allegato I della Direttiva Macchine.

Se il Costruttore ha approntato il Fascicolo Tecnico di Costruzione (*ipotesi alquanto improbabile*) in base all'Allegato I della Direttiva Macchine e tale documento è stato rilasciato al Distributore, la verifica risulta notevolmente semplificata in quanto si tratta semplicemente di accertare la congruenza del suddetto documento e la rispondenza ai RES (*Requisiti Essenziali di Sicurezza*) previsti.

Se invece non è disponibile il Fascicolo Tecnico di Costruzione, dovrà essere il Distributore ad approntarlo, richiedendo al Costruttore le azioni correttive necessarie per risolvere le eventuali non conformità oppure, in alternativa, apportando direttamente le suddette azioni correttive, in base al tipo di accordo esistente tra Costruttore e Distributore.

In ogni caso, il soggetto che immette la macchina nel mercato Europeo deve redigere e sottoscrivere la Dichiarazione di Conformità **CE** ai sensi delle Direttive in vigore, assumendosi la piena responsabilità della dichiarazione stessa.

Per quanto riguarda infine la Manualistica Tecnica da consegnare al Cliente Finale, è noto che la stessa deve essere tradotta nella lingua del paese dell'Utilizzatore, deve soddisfare il RES 1.7.4 dell'Allegato I, citato in precedenza e deve essere realizzata come indicato nel capitolo 6 della Norma Armonizzata 12100:2010 Sicurezza del macchinario. Concetti fondamentali, principi generali di progettazione. Parte 2: Principi tecnici.

In caso contrario dovrà essere il Distributore a redigere le Istruzioni per l'Uso in conformità al RES 1.7.4.

E' opportuno inoltre rammentare che la Marcatura **CE** comporta l'assunzione di responsabilità non solo ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42 CE, ma anche ai sensi delle altre Direttive in vigore:

- EMC – Compatibilità Elettromagnetica (*Direttiva 2014/30/UE – ex 2004/108/CE*)
- PED (*se applicabile*) 2014/68/UE – ex 97/23 CE

Analogamente a quanto indicato per il Fascicolo Tecnico di Costruzione relativo alla Direttiva Macchine, in assenza di una documentazione ufficiale del Costruttore che comprovi la rispondenza della macchina ai requisiti delle citate direttive, dovrà essere il Distributore a comprovarne la rispondenza attraverso le necessarie azioni di verifica, ad esempio:

- Verificare la rispondenza ai requisiti EMC sottoponendo la macchina alle prove di immunità ed emissione previste in deroga.

**Nota:** Per la Direttiva EMC, a partire dal 20/07/2009 non è più consentito il cosiddetto Approccio Modulare che conferiva alla macchina la “Presunzione di Conformità EMC”, a patto che tutta la componentistica elettrica ed elettronica utilizzata fosse di per se marcata **CE** e quindi implicitamente conforme ai requisiti.

La Direttiva 2014/30/UE - ex 2004/108/CE, richiede infatti l'approntamento di un Fascicolo Tecnico EMC per dimostrare la conformità ai requisiti di immunità ed emissione previsti dalle Norme Armonizzate EMC applicabili. Questa attività risulta tuttavia estremamente complicata in assenza di specifiche prove EMC effettuate sull'apparecchiatura in laboratorio oppure (ove non praticabile) in deroga direttamente sulla macchina.

Le prove EMC in deroga rappresentano quindi l'unico strumento di tutela certo!

- Verificare la rispondenza ai requisiti di Sicurezza Elettrica previsti dalla norma armonizzata EN 60204-1:2006 Sicurezza del macchinario. Equipaggiamento elettrico delle macchine. Parte 1: Regole generali.
- Verificare la rispondenza ai requisiti PED 2014/68/UE – ex 97/23 CE (*se applicabile*), in base alla classificazione prevista.

**Nota:** In caso di applicabilità della Direttiva PED, (*ad esempio per le macchine che prevedono l'utilizzo di accumulatori in pressione per bilanciatura, ecc.*) è necessario non solo approntare l'apposito Fascicolo Tecnico, ma anche sottoporlo all'approvazione da parte di un Organismo Notificato.

Gli analisti e gli esperti di sicurezza Micro Style, da oltre 30 anni al servizio dei Costruttori di Macchinari Italiani possono aiutare il Distributore a far fronte a tutte le suddette incombenze, dall'analisi della macchina e della Documentazione Tecnica fornita a corredo dal Costruttore, alla Traduzione ed eventuale Ingegnerizzazione della medesima, in modo da renderla conforme ai requisiti previsti.

Tutto questo secondo una regola pratica apprezzata da tutti i nostri Clienti:

*“Individuare rapidamente le azioni correttive indispensabili, svolgere le attività strettamente necessarie in tempi brevi e soprattutto a costi contenuti!”.*

Per approfondire l'argomento, Vi invitiamo a contattarci via fax o e-mail. Saremo lieti di farVi visita senza alcun impegno da parte Vostra.

**Indirizzo E-mail: [info@microstyle.it](mailto:info@microstyle.it)    Internet: <http://www.microstyle.it>**